



# COMUNE di ENVIE

PROVINCIA di CUNEO

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

### N. 24

#### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2020. DETERMINAZIONI.**

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Straordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MELLANO Roberto	Presidente	Sì
2. AIMAR Marco	Consigliere	Giust.
3. BAROVERO Silvano	Consigliere	Sì
4. DAGATTI Pietro Chiaffredo	Consigliere	Sì
5. BRARDA Riccardo	Consigliere	Sì
6. CHIAPPERO Giuseppe	Consigliere	Sì
7. ABBATE DAGA Claudio	Consigliere	No
8. CORSINO Mario	Consigliere	Giust.
9. CAPORGNO Valentina	Consigliere	Sì
10. BERNARDI Veronica	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. MELLANO Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 51 del 20/12/2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022 e allegati in conformità alle vigenti disposizioni legislative;

Considerato che il bilancio 2020 tiene conto degli elementi risultanti nel documento contabile dell'esercizio precedente, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi amministrativi del Comune, meglio descritti nel D.U.P. 2020/2021/2022 approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 71 in data 22/07/2019, aggiornato con delibere della Giunta Comunale n. 113 in data 04/12/2019, approvato dal Consiglio Comunale n. 50 in data 20/12/2019 unitamente alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.1999 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n° 34 del 21.11.2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 1° agosto 2017;

Visto il Regolamento generale delle entrate, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 22.12.1998, e ss.mm.ii.;

Richiamata la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); Richiamata la Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017); Richiamata la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

Visto il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che novella: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

Vista la Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) G.U. Serie Generale n° 302 del 29. 12.2017 — Supplemento Ordinario n° 62.

Visto il D.L. 119 fiscale 2019.

Vista la Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 30.12.2018 (Supplemento Ordinario 62/L G.U. Serie Generale n° 302 e G.U. Serie Generale n° 15 del 18.01.2019 — Supplemento Ordinario ri° 3/2019; Ricordato che la popolazione residente in questo Comune, calcolata al 31/12/2019 è di n. 1382.

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»

Vista la Legge di Bilancio 2020, approvata, il 15 ottobre, dal Consiglio dei Ministri salvo intese e con essa anche il testo del Decreto fiscale e dato atto che il 30 settembre è stata approvata la NADEF (Nota di Aggiornamento) nella quale si potevano osservare le varie novità che sono poi confluite nel documento della nuova legge di Bilancio (nella NADEF già erano state inserite le misure, le previsioni di crescita che hanno formato il punto di partenza del documento della finanziaria approvato successivamente).

Visto il D.Lgs. 118/2011 e le modifiche di cui:

- al D.M. 1.8.2019 (modifiche schemi bilancio a decorrere dal bilancio 2020 ad eccezione nuovi allegati a/1 e a/2 che si applicano dal bilancio 2021 / modifiche schemi a partire dal rendiconto 2019 in particolare prospetto equilibri)
- al DM 1.3.2019 (Spese progettazione / Nuove regole per registrazione spese di investimento)
- all'Art. 15-quater D.L. 34-2019 (Contabilità economica semplificata per comuni inferiori a 5.000 abitanti).

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di*

*elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamate le seguenti deliberazioni in materia regolamentare:

- Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2014 avente per oggetto: “Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - componente Imposta Municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) - determinazioni.”.
- Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2016 avente per oggetto: “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC. Modifiche ed integrazioni. Determinazioni.”.
- Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2019 avente per oggetto: “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tassa Sui Rifiuti (TARI) - Integrazioni e modifiche - Determinazioni.”.
- Consiglio Comunale n. 22 del 21.07.2020 avente per oggetto “Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) - Determinazioni.”

Richiamate le seguenti deliberazioni riguardanti il Funzionario Responsabile:

- Giunta Comunale n. 52 del 07.07.2014 “Individuazione e nomina del funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - determinazioni.”

Richiamate le seguenti deliberazioni riguardanti i valori di riferimento aree fabbricabili ai fini IMU e monetizzazione standard urbanistici:

- Per gli anni fino al 2012: Deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 16 aprile 2003 così come rettificata dalla delibera G.C. nr. 26 del 15 maggio 2003 – Deliberazione G.C. n. 18 del 11 marzo 2005 per la rivalutazione relativa al biennio 2005/2006 e per quanto riguarda la rivalutazione biennale in base agli indici Istat.
- Per l'anno 2013: Art.5, comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con CC. n.7 del 24/04/2012 come modificato con CC. n.34 del 30/10/2012 (in assenza di deliberazione si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza).
- Per l'anno 2014: Deliberazione della G.C. n. 62 del 07/07/2014.
- Per l'anno 2015: Deliberazione della G.C. n. 53 del 14/07/2015.
- Per l'anno 2016: Deliberazione della G.C. n. 43 del 12/04/2016
- Per l'anno 2017: Deliberazione della G.C. n. 28 del 03/03/2017
- Per l'anno 2018: Deliberazione della G.C. n. 109 del 13/12/2017
- Per l'anno 2019: Deliberazione della G.C. n. 24 del 05/02/2019
- Per l'anno 2020: Deliberazione della G.C. n. 107 del 04/12/2020

Richiamate le seguenti deliberazioni riguardanti le aliquote:

- Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2012 avente per oggetto: “Imposta Municipale propria I.M.U. — Determinazioni”, riguardante le aliquote per l'anno 2012.
- Consiglio Comunale 27 del 25.06.2013 avente per oggetto “Imposta municipale propria I.M.U.- anno 2013. Determinazioni.”
- Consiglio Comunale n. 24 del 31.7.2014 avente per oggetto: “Approvazione aliquote imposta municipale propria - IMU - anno 2014 - Determinazioni.”
- Consiglio Comunale n. 26 del 31.7.2014 avente per oggetto: “Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili - TASI - Anno 2014 - Determinazioni.”
- Consiglio Comunale n. 21 del 30.7.2015 avente per oggetto: “Imposta municipale propria - IMU - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2015 - conferma aliquote - Determinazioni.”
- Consiglio Comunale 22 del 30.07.2015 avente per oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione dei costi dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2015. Conferma aliquote 2014”
- Consiglio Comunale 12 del 28.04.2016 avente per oggetto “Imposta municipale propria - IMU - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2016 - Conferma aliquote - Determinazioni.”

- Consiglio Comunale 13 del 28.04.2016 avente per oggetto “Tributo per i servizi indivisibili - TASI. Determinazione dei costi dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2016. Conferma aliquote. Determinazioni.”
- Consiglio Comunale 8 del 28.03.2017 avente per oggetto “Imposta municipale propria - IMU - Conferma delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2017 - determinazioni.”
- Consiglio Comunale 9 del 28.03.2017 avente per oggetto “Tributo per i servizi indivisibili - TASI. Determinazione dei costi dei servizi indivisibili e conferma delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2017. Determinazioni.”
- Consiglio Comunale 3 del 16.02.2018 avente per oggetto “Imposta municipale propria - IMU - Conferma delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2018 - Determinazioni.”
- Consiglio Comunale 4 del 16.02.2018 avente per oggetto “Tributo per i servizi indivisibili - TASI. Determinazione dei costi dei servizi indivisibili e conferma delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2018. Determinazioni.”
- Consiglio Comunale 9 del 14.03.2019 avente per oggetto “Imposta municipale propria - IMU - Conferma aliquote e detrazioni d'imposta - anno 2019. Determinazioni.”
- Consiglio Comunale 10 del 14.03.2019 avente per oggetto “Tributo per i servizi indivisibili - TASI. Determinazione costi e servizi indivisibili. conferma aliquote e detrazioni d'imposta anno 2019. Determinazioni.”
- Consiglio Comunale 43 del 20.12.2019 avente per oggetto “Imposta municipale propria - IMU - Conferma aliquote e detrazioni d'imposta - anno 2020. Determinazioni.”
- Consiglio Comunale 44 del 20.12.2019 avente per oggetto “Tributo per i servizi indivisibili - TASI. Determinazione costi e servizi indivisibili. conferma aliquote e detrazioni d'imposta anno 2020. Determinazioni.”

Evidenziato il dispositivo delle citate deliberazioni, relativamente alle aliquote IMU, TASI con relative scadenze, valido fino al 31.12.2019, è il seguente:

#### • **IMU ALIQUOTE**

- ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE (nei limiti stabiliti dalla norma e dal regolamento in materia): aliquota 0,40% (aliquota base), detrazione stabilita dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dal comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che viene così confermata: € 200,00.

L'aliquota per l'abitazione principale e le sue pertinenze riguarda esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, essendo le abitazioni classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 escluse dall'applicazione dell'imposta.

Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI: aliquota 0,90%;

- ABITAZIONI LOCATE, ESCLUSE PERTINENZE, a “CANONI CONCORDATI” ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: aliquota 0,76%;

- ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze: aliquota 0,76%, fermo restando la riduzione del 50% della base imponibile, qualora applicabile, prevista a decorrere dal 01/01/2016 dall'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 204, così come introdotta dall'art. 1, comma 10, lettera b) della legge 28/12/2016, n. 208 (legge di stabilità 2016);

- ABITAZIONI NON LOCATE E/O TENUTE A DISPOSIZIONE O NON RIENTRANTI nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili: aliquota 0,90%;

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: dal 2014 sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, erano già esenti in quanto il Comune di Envie è classificato parzialmente montano (art. 9, comma 8, D.Lgs. 14/03/2011 n. 23);

- TERRENI AGRICOLI: aliquota 0,86%; si precisa che per i terreni agricoli ubicati in zona classificata montana di questo Comune (fogli di mappa nn. 1,2,3,13,14,15,16,17,18), sulla base dei criteri della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993, e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

risultano essere esenti dall'imposta, a seguito di quanto previsto dall'art. 1, commi 10, lettera c) e comma 13 della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

- AREE EDIFICABILI: aliquota 0,90%

- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESSE NELLE CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE: aliquota 0,90%.

#### • ALIQUOTE TASI

##### Aliquota 2,5 per mille:

a - per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, non destinati ad abitazione principale.

##### Aliquota 1,6 per mille:

a - per le aree fabbricabili, le unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi), le unità immobiliari censite nella categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), le unità immobiliari censite nella categoria C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi), le unità immobiliari censite nella categoria B, le unità immobiliari censite nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e per le unità immobiliari censite nella categoria D (ad esclusione dei D/10);

b - per le unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

c - per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente;

d - per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998;

e - per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7;

##### Aliquota 1,0 per mille:

a - per fabbricati strumentali all'attività agricola censiti in categoria D/10 o censiti in categoria catastale diversa da D/10 ma con requisiti di ruralità (esclusa categoria A);

b - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (aliquota ridotta non prevista nell'anno 2015 ma introdotta dall'art. 1, comma 14, lettera c) della legge 208/2016 che modifica il comma 678 dell'art. 1 della legge 147/2013).

Ritenuto di proporre all'approvazione per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Note
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione diversi dalle sottostanti classificazioni	10,60	
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,60	Detrazione € 200,00
3	Aree fabbricabili	10,60	
4	Terreni agricoli	8,60	
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00	
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	1,00	Dall'anno 2022 i predetti fabbricati saranno esenti dall'IMU

7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione degli immobili classificati in categoria D10)	10,60	Quota riservata allo Stato 7,60% Quota da versare al Comune 3,00%
8	Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con esclusione delle pertinenze	9,20	(*)
	(*) È altresì applicabile la riduzione del 50% della base imponibile qualora il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.		

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio],*

Considerato che:

l'art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020 N. 18, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31.07.2020;

l'art. 138 del D.L. 19.05.2020 n. 34 ha abrogato l'art. 1 comma 779 della Legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30.06.2020,

Si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»*

Visto il “Regolamento generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 22.12.1998 e ss.mm.ii.;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020;

Acquisiti sulla presente, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio amministrativo contabile finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

#### DELIBERA

1°- di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Note
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione diversi dalle sottostanti classificazioni	10,60	
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,60	Detrazione € 200,00
3	Aree fabbricabili	10,60	
4	Terreni agricoli	8,60	
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00	
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	1,00	Dall'anno 2022 i predetti fabbricati saranno esenti dall'IMU
7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione degli immobili classificati in categoria D10)	10,60	Quota riservata allo Stato 7,60‰ Quota da versare al Comune 3,00‰
8	Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con esclusione delle pertinenze	9,20	(*)
	(*) È altresì applicabile la riduzione del 50% della base imponibile qualora il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.		

2°- copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

Con successiva e separata votazione favorevole, resa all'unanimità di voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di darvi attuazione.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
MELLANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Dott.ssa Luisa SILVESTRI